



REGOLAMENTO G.I.F.A.S.P.

Articolo 1. Costituzione e sede

In conformità al combinato disposto dagli artt. 6 e 38 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, tra le Aziende produttrici di astucci e scatole pieghevoli di cartoncino aderenti alla predetta Associazione Nazionale è costituito un Gruppo nazionale di categoria denominato "GRUPPO ITALIANO FABBRICANTI ASTUCCI E SCATOLE PIEGHEVOLI - G.I.F.A.S.P."

Il Gruppo ha sede in Milano, presso la sede dell'Associazione Nazionale e potrà disporre di altri uffici o delegazioni.

Articolo 2. Scopi

Le finalità che il Gruppo si propone di raggiungere sono le seguenti:

- a) studiare ogni problema interessante la categoria e ogni progresso che possa facilitare lo sviluppo della stessa, nonché di studiare ed adottare, sia direttamente come Gruppo, sia in collaborazione con altri enti pubblici e privati in sede nazionale ed internazionale, norme unificate per la fabbricazione e le condizioni generali di vendita degli astucci e carte pieghevoli.
- b) difendere gli interessi degli aderenti presso le Autorità competenti onde presentare e sostenere in ogni circostanza domande di riforme e iniziative atte a facilitare lo sviluppo del consumo di tale tipo di imballaggio in Italia;
- c) intrattenere rapporti con gruppi professionali similari all'estero, aderendo ad organismi internazionali, per avere uno scambio di notizie tecniche, economiche, statistiche e facilitare visite a stabilimenti industriali all'estero;
- d) organizzare riunioni periodiche degli aderenti, per lo studio delle situazioni contingenti di mercato e di produzione e migliorare il sistema competitivo dei fabbricanti di astucci pieghevoli, prestando attenzione sia ai rapporti con clienti/fornitori, sia alle dinamiche di ingresso nella professione, inserendo il settore all'interno della produzione di imballaggi in generale.



- e) promuovere azioni collettive onde diffondere maggiormente l'applicazione ed il consumo di astucci e scatole pieghevoli, studiando le più adatte forme di vendita ivi comprese le istituzioni ed il deposito di marchi collettivi;
- f) risolvere ogni e qualsiasi problema di carattere generale che sia di interesse alla categoria adottando i provvedimenti del caso;
- g) raccogliere tutti i dati statistici riguardanti la categoria, anche per il conseguimento degli altri scopi di cui al presente articolo.

Articolo 3. Composizione

A. SOCI EFFETTIVI

Fanno parte del Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghevoli le Aziende aderenti all'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, che siano produttrici di astucci e scatole pieghevoli in cartoncino.

B. SOCI SIMPATIZZANTI

Possono aderire come Soci simpatizzanti tutte le persone fisiche e giuridiche la cui attività presenti un interesse manifesto per l'industria produttrice astucci e scatole pieghevoli.

I Soci simpatizzanti non sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo se non su specifico invito e, comunque, non hanno alcun diritto di voto.

E' prevista la possibilità di organizzare riunioni congiunte tra Soci effettivi e simpatizzanti, nel corso delle quali discutere temi e svolgere relazioni, anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi, che siano di interesse per l'industria del settore.

Articolo 4. Ammissione

Le domande di adesione devono essere presentate con lettera indirizzata al Presidente che ne darà comunicazione all'Assemblea.

Articolo 5. Obblighi dei Soci

L'adesione al GIFASP comporta l'obbligo di osservare il presente Regolamento e le deliberazioni che, in base al regolamento stesso, saranno adottate dai competenti organi sociali.

I soci devono in genere astenersi da qualunque azione od iniziativa che possa comunque essere o divenire dannosa per gli interessi generali la cui tutela rappresenta lo scopo precipuo per il quale il GIFASP è costituito.

Articolo 6. Attribuzione voti

Ogni associato ha diritto ad un numero di voti proporzionale al numero dei dipendenti addetti alla fabbricazione di astucci e scatole pieghevoli, denunciati al 1° gennaio di ciascun anno, secondo il seguente criterio:

- a) aziende fino a 50 dipendenti = voti n.2 (due)
- b) aziende da 51 a 100 dipendenti = voti n.3 (tre)
- c) aziende con oltre 100 dipendenti = voti n.4 (quattro)

Agli effetti dell'attribuzione dei voti il numero dei dipendenti è quello risultante al 1° gennaio di ogni anno dalla denuncia fatta dall'associato al fine del pagamento dei contributi.

Il Gruppo trasmette agli associati un prospetto del numero dei voti spettanti a ciascuno sulla base del numero dei dipendenti denunciati.

Articolo 7. Perdita della qualità di socio

La qualità di associato al Gruppo si perde:

- a) per dimissioni volontarie a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente del GIFASP, con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'anno in corso;
- b) per inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente Regolamento e dello Statuto dell'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici;
- c) per il compimento di atti idonei a portare scompiglio nel funzionamento del Gruppo o a gettare disistima su di esso;

Nei casi previsti dalla lettera c) del comma precedente, per investire la Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale, competente a deliberare l'esclusione di un associato a norma dell'art. 14, lettera c) dello Statuto dell'Associazione stessa, è necessaria una deliberazione dell'Assemblea straordinaria del Gruppo, presa con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti spettanti agli associati che possono intervenire alle assemblee ai sensi dell'art. 15, primo comma.

In caso di dimissioni l'associato è tenuto al versamento della quota di adesione per l'anno in corso.



Gli associati esclusi o dimissionari sono privati di tutti i diritti e privilegi relativi alla qualità di socio al GIFASP.

Articolo 8. Contributi di adesione

Ogni socio è obbligato al versamento di un contributo annuale e di eventuali contributi straordinari i cui criteri di determinazione, il cui ammontare e le modalità di pagamento sono deliberate dall'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo.

Ciascun esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Gli associati ammessi nel corso dell'esercizio sono tenuti a pagare il contributo calcolandone l'ammontare "pro rata temporis" per il trimestre solare in corso, sulla base di quello annuale.

Articolo 9. Organi sociali

Sono Organi del Gruppo:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Comitato Esecutivo;
- c) Il Presidente.

Articolo 10. Comitato Esecutivo

Il GIFASP è amministrato da un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Past-President e da 4 membri.

Il Comitato Esecutivo al suo interno su proposta del Presidente nomina elettivamente due Vice Presidenti ed il proprio delegato presso l'ECMA;

I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati elettivamente dall'Assemblea ordinaria del Gruppo e scelti tra le persone fisiche appartenenti alle aziende aderenti.

Non può essere scelta comunque più di una persona appartenente alla medesima azienda o gruppo della stessa proprietà.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di vacanza del posto di un componente del Comitato Esecutivo nel corso del quadriennio l'Assemblea provvede ad eleggere il sostituto che rimane in carica semplicemente per il periodo del mandato conferito al suo predecessore.

I componenti del Comitato Esecutivo che risultano assenti per più di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

Articolo 11. Attribuzione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo nei limiti del presente Regolamento e delle leggi vigenti, ha i più ampi poteri per agire in tutte le circostanze a nome del GIFASP.

Tutto ciò che non è espressamente riservato all'Assemblea generale è di competenza del Comitato Esecutivo.

In particolare esso ha i seguenti poteri la cui indicazione è esemplificativa e non limitativa:

- compie a nome del GIFASP tutti gli atti nell'ambito delle leggi vigenti che rientrano nelle competenze del GIFASP e, in particolare, aderisce, a nome del GIFASP, a tutte le Associazioni di categoria nazionali ed internazionali e ne designa i delegati;
- vigila sull'osservanza delle norme statutarie e sulla loro buona esecuzione;
- provvede alle eventuali assunzioni di personale, stabilendone le attribuzioni e le remunerazioni e decide la cessazione dei rapporti di lavoro;
- cura la gestione degli interessi del GIFASP, dispone l'incasso dei contributi, ne determina l'uso, e predispone il bilancio;
- convoca le assemblee generali, e ne fissa l'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di affiancare l'opera del Presidente, nonché di esaminare collegialmente tutti i problemi che interessano la vita del GIFASP allo scopo di impartire tempestivamente le opportune direttive agli uffici esecutivi del Gruppo stesso.

Articolo 12. Deleghe del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo può delegare tutti o parte dei propri poteri al suo Presidente oppure ad uno qualsiasi dei suoi componenti.

Articolo 13. Riunioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente o su decisione della metà dei suoi componenti, tutte le volte che gli interessi del GIFASP lo richiedano.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.



Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate con la maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevarrà la deliberazione votata dal Presidente.

Nessuno può votare per procura in seno al Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo costituiscono l'oggetto di verbali la cui comunicazione, salvo decisione contraria, è riservata ai soli associati.

Articolo 14. Segreteria

La Segreteria del GIFASP può essere assicurata, sotto la direzione ed il controllo del Comitato Esecutivo, da un Segretario. Egli assiste alle riunioni del Comitato Esecutivo e delle Assemblee con voto consultivo, assiste inoltre il Comitato Esecutivo nelle sue funzioni; assicura l'esecuzione delle deliberazioni adottate, archivia e raccoglie tutta la corrispondenza, redige le deliberazioni e le decisioni, i verbali delle riunioni, assicura la corrispondenza corrente e cura la tenuta della contabilità. Egli può essere retribuito. Il Segretario è tenuto al segreto professionale.

Articolo 15. Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea unicamente gli associati che hanno adempiuto l'obbligo di pagare i contributi.

L'Assemblea si riunisce presso la sede del GIFASP o in qualsiasi altro luogo fissato nella convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Comitato Esecutivo o su richiesta di tante aziende associate che rappresentino almeno 1/3 dei voti assegnati complessivamente.

A. ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a coloro che possono intervenire alle assemblee.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno 1/3 dei voti di cui al comma precedente.

L'ordine del giorno è fissato dal Comitato Esecutivo. Possono venire discussi solamente gli argomenti che vi sono iscritti.

Ciascun associato può richiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, ma deve informarne il Presidente almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati ad ogni associato del Gruppo almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza, in cui deve essere tuttavia osservato il termine minimo di quarantotto ore.

L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente o dal Vice Presidente più anziano.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea soltanto da altri associati. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati. Nessun associato può rappresentare un altro in assemblea, se non ha egli stesso il diritto di parteciparvi.

L'Assemblea vota, secondo le disposizioni del presente Regolamento, sia a scrutinio segreto, sia per alzata di mano con controprova obbligatoria. Lo scrutinio segreto è obbligatorio tutte le volte che viene richiesto dal Comitato Esecutivo o almeno da 1/3 degli associati presenti o rappresentati.

In caso di votazione a scrutinio segreto le funzioni di scrutatori sono affidate a due persone designate dall'assemblea. Gli scrutatori possono essere scelti al di fuori dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati, salvo nei casi previsti dagli artt. 7 (secondo comma), e 19.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Comitato Esecutivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno stesso, o su richiesta di aziende associate rappresentanti almeno 1/3 dei voti spettanti.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) esaminare la relazione del Presidente sulla gestione dell'anno precedente e sulla situazione finanziaria;
- b) deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo di esercizio;
- c) eleggere i membri del Comitato Esecutivo ed il Presidente del GIFASP;
- d) fissare l'ammontare ed i criteri di determinazione e di incasso dei contributi.

B. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Possono essere convocate Assemblee straordinarie che, per deliberare validamente, devono riunire almeno i 2/3 dei voti assegnati a tutti gli



associati in prima convocazione. In seconda convocazione, e col medesimo ordine del giorno, le assemblee possono deliberare qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti o rappresentati.

Per il resto, esse osservano le stesse regole delle assemblee ordinarie.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento;
- b) sulla perdita di qualità di socio nei casi previsti dall'Articolo 7 lettere b) e c);
- c) sullo scioglimento del GIFASP.

Articolo 16. Deliberazione delle Assemblee

Le deliberazioni delle Assemblee, prese in conformità alla Legge ed al presente Regolamento, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni.

I verbali di ogni assemblea sono obbligatoriamente sottoposti all'approvazione dell'assemblea successiva.

Articolo 17. Presidente

Il Presidente del GIFASP è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

A tal fine il Comitato Esecutivo elegge a scrutinio segreto nell'ultimo anno pieno del mandato del Presidente, una Commissione di designazione composta di tre membri, scelti tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica. Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli Associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa. La Commissione sottopone al Comitato Esecutivo le indicazioni emerse.

Spetta al Comitato Esecutivo proporre all'Assemblea il nome del candidato alla elezione e l'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione. Le elezioni del Presidente avvengono negli anni dispari.

Un'ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello del mandato già ricoperto.

Sono attribuzioni del Presidente tutte quelle previste dal presente Regolamento ed in particolare:

- a. la rappresentanza legale del GIFASP di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b. l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- b) l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente del GIFASP su proposta del Direttore Generale dell'Associazione.

Egli può delegare ai Vice-Presidenti ed a taluni componenti il Comitato Esecutivo, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

Nei casi di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti in carica.

In caso di dimissioni del Presidente il Comitato Esecutivo provvederà entro tre mesi a convocare l'Assemblea dei Soci per la nuova elezione.

Articolo 18. Commissioni - Comitati di Studio

L'Assemblea può costituire, permanentemente o temporaneamente, commissioni e comitati di studio, i cui membri sono scelti per la loro specifica competenza sui problemi che costituiscono l'oggetto dei lavori.

I comitati di studio, costituiti di volta in volta dal Comitato Esecutivo per l'esame di particolari problemi riguardanti l'evoluzione del mercato, mettono a disposizione di tutti gli associati, a puro titolo consultivo, le informazioni che per i settori interessati saranno ritenute idonee a coordinarne i comportamenti.

Ciascuna Commissione o Comitato elegge il proprio Presidente che ha l'incarico di assicurare il collegamento con il Comitato Esecutivo.

Nelle Commissioni e nei Comitati di studio, possono essere chiamati a titolo consultivo esperti del settore, anche non associati al GIFASP.

I componenti delle Commissioni e dei Comitati di studio assenti per più di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.



ASSOGRAFICI - Associazione Nazionale Italiana
Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici



Articolo 19. Modificazione del Regolamento

Le modificazioni da apportarsi al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal precedente articolo 15 B.

Articolo 20. Rinvio alle leggi vigenti ed allo Statuto dell'Associazione

Per tutto quanto non espressamente contemplato da questo Regolamento si applicano le Norme di legge e le Norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici.